SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Venerdì, 29 agosto 1986

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero delle finanze

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei materiali omologati ai fini della prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

86A4220

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 agosto 1986, n. 530.

Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana verranno indette, per una data compresa fra il 15 ottobre ed il 30 novembre 1986, dal capo dell'ufficio consolare con decreto da emanarsi sessanta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento.

2. Per le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana si applicano le disposizioni della legge 8 maggio 1985, n. 205, e delle sue norme regolamentari di esecuzione, disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1985, come modificate dai successivi articoli della presente legge.

Art. 2.

1. La legge 8 maggio 1985, n. 205, si applica nei Paesi in cui risiedano almeno tremila cittadini italiani, anche in assenza di uffici consolari di prima categoria.

2. In tali Paesi le funzioni assegnate ai predetti uffici dalla legge 8 maggio 1985, n. 205, e dalle sue norme regolamentari di esecuzione, vengono svolte dalla cancelleria consolare esistente presso la competente missione diplomatica e sono esercitate da un funzionario della cancelleria stessa, all'uopo delegato dal capo missione.

3. Ai fini di cui al comma 1, il capo di ciascuna missione diplomatica presso gli Stati nei quali non esistano uffici consolari di prima categoria comunica al Ministero degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la consistenza della collettività italiana residente nel rispettivo Paese di accreditamento alla data del 31 dicembre 1985.

Art. 3.

1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani residenti all'estero da oltre dieci mesi che siano elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

2. Hanno, altresì, diritto al voto i cittadini italiani che svolgano attività di lavoro dipendente od autonomo, che risiedano all'estero alla data di svolgimento delle elezioni e vi abbiano risieduto nell'anno precedente per almeno sei mesi, sempre che siano elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere comprovati dagli interessati o a mezzo di documentazione idonea, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

1. Negli elenchi degli elettori sono iscritti i nominativi dei cittadini italiani che prima del trentesimo giorno precedente la data delle elezioni si presentino agli uffici o cancellerie consolari, dimostrando il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

2. Negli stessi elenchi sono iscritti in via provvisoria:

a) i cittadini risultanti da schedari o registri esistenti presso ciascun ufficio o cancelleria consolare e, nelle sedi site sul territorio di Paesi della CEE, dagli elenchi istituiti per le elezioni al Parlamento europeo;

b) i cittadini che abbiano fatto pervenire all'ufficio o cancelleria consolare competente, anche per posta, domanda di iscrizione prima del trentesimo giorno precedente alla data delle elezioni.

3. I cittadini contemplati alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 sono ammessi all'esercizio del diritto di voto qualora dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, mediante presentazione, presso l'ufficio o la cancelleria consolare, di documentazione idonea o della dichiarazione sostitutiva.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3, il possesso dei requisiti può essere dimostrato, nei locali del seggio, il giorno della votazione, al presidente del seggio, eventualmente assistito da un impiegato dell'ufficio o della cancelleria consolare all'uopo delegato.

5. Sono inoltre ammessi all'esercizio del diritto di voto, in un seggio della circoscrizione dell'ufficio o cancelleria consolare, i cittadini non iscritti negli elenchi degli elettori ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, purché dimostrino, con le modalità indicate nel comma 4, il possesso dei requisiti previsti all'articolo 3. Di tali cittadini il presidente del seggio prende nota ai fini della loro successiva iscrizione negli elenchi degli elettori a cura degli uffici o cancellerie consolari.

Art. 5.

1. Sono eleggibili i cittadini italiani candidati in una delle liste presentate, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo.

2. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni.

Art. 6.

1. Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore scrivendo, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima, o anche soltanto i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i predetti candidati.

2. L'allegato *A* al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1985, è sostituito dall'allegato *A* alla presente legge.

Art. 7.

1. Nell'esercizio finanziario 1987, i contributi di cui all'articolo 4 della legge 8 maggio 1985, n. 205, vengono erogati a favore dei comitati dell'emigrazione italiana anche prescindendo dai termini stabiliti in detto articolo, al fine di consentire ai comitati stessi di esprimere i pareri sulle richieste presentate nel corso dell'anno, per contributi da erogarsi, nell'esercizio finanziario 1988, a favore di sodalizi, associazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge n. 205 del 1985.

Art. 8.

1. I numeri 5) e 6) del primo comma dell'articolo 9 delle norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1985, sono sostituiti dai seguenti:

«5) depenna i candidati che, nel giorno fissato per le votazioni, non abbiano l'età necessaria per l'elettorato passivo;

6) dichiara l'inammissibilità della lista nel caso in cui in conseguenza degli adempimenti previsti nei precedenti numeri 3), 4) e 5) la stessa si trovi ad essere costituita da un numero di candidati inferiore ad un terzo del numero dei membri del comitato da eleggere».

2. L'articolo 31 delle norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1985, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. *(Comitati consolari di assistenza)*. — All'atto del loro insediamento i comitati dell'emigrazione italiana assumono i compiti di coordinamento degli enti operanti nella circoscrizione consolare in materia di assistenza, assorbendo quelli attribuiti ai comitati istituiti ai sensi del secondo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Entro i successivi sei mesi, l'organizzazione dell'assistenza nell'ambito della circoscrizione consolare viene programmata ai sensi dell'articolo 3 della legge».

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Auronzo di Cadore, addì 16 agosto 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI COMITATI DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

A

N.B. Le liste sono riportate nell'ordine di ammissione da sinistra verso destra; se le liste sono 5 o 6 viene utilizzata anche la quarta parte della scheda, se sono più di 6, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutte le liste ammesse. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulle parti successive seguendo il verso di pieghe verticali equidistanti tra di loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

NOTE

Nota agli articoli 1 e 2:

La legge n. 205/1985, reca: «Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana».

Note all'art. 3:

— Il D.P.R. n. 223/1967 reca: «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme):

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

Nota all'art. 7:

Il testo vigente degli articoli 4 e 3 della legge n. 205/1985 è il seguente:

«Art. 4 *(Bilancio del comitato)*. — Il comitato dell'emigrazione italiana provvede al proprio funzionamento e al raggiungimento dei propri fini con:

a) le rendite del suo eventuale patrimonio;

b) i contributi annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;

c) le elargizioni di enti pubblici italiani e dei Paesi ospitanti e di privati;

d) il ricavato di attività e manifestazioni varie.

Per poter essere ammesso a ricevere il contributo ministeriale, il comitato dovrà presentare al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, due mesi prima dell'inizio dell'anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo e delle eventuali entrate previste, accompagnato dalla richiesta di contributo. Il comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal comitato e uno dal capo dell'ufficio consolare, scelti al di fuori del comitato stesso.

Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato, con decreto, che viene portato a conoscenza del comitato, per il tramite dell'autorità consolare.

I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei contributi del Ministero degli affari esteri e degli enti pubblici italiani, debbono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative, per eventuali verifiche.

I membri del comitato hanno responsabilità civile e penale ai sensi dell'ordinamento italiano per l'impiego dei contributi di cui al comma precedente. Tali contributi non possono comunque essere utilizzati per sostenere spese per il personale».

«Art. 3 *(Funzioni consultive)*. — Il comitato dell'emigrazione italiana esprime parere motivato e obbligatorio sulle richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Ministero degli affari esteri per il finanziamento di tali attività.

A tal fine, il capo dell'ufficio consolare comunica al comitato le richieste di contributo pervenutegli, perchè esso possa formulare, entro trenta giorni, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei contributi.

Entro quindici giorni dall'emissione del suddetto parere, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalla richieste, dai pareri del comitato in quanto espressi e dalle proprie proposte, indicando altresì i motivi delle eventuali difformità tra tali proposte ed i pareri del comitato stesso, al quale dà comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide — entro il mese di febbraio o entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato — con decreto, che viene portato a conoscenza dei richiedenti e del comitato per il tramite dell'autorità consolare competente.

Il comitato dell'emigrazione italiana può inoltre esprimere pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative intraprese, nelle materie previste dall'articolo 2 della presente legge, dell'autorità consolare».

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 9 del D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9 *(Adempimenti del comitato elettorale circoscrizionale in ordine all'esame ed all'ammissione delle liste)*. — Il comitato elettorale circoscrizionale, costituito a termini del precedente articolo, provvede, entro il decimo giorno dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, ai seguenti adempimenti:

1) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformità a quanto stabilito dagli articoli 6, 16 e 17 della legge, e dal presente regolamento, e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilità;

2) invita i presentatori delle liste, indicati al quinto comma del precedente art. 6, a modificare i contrassegni delle liste stesse, qualora questi siano identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, e decide su qualsiasi contestazione in proposito;

3) depenna i candidati per i quali manchi la dichiarazione di accettazione della candidatura;

4) depenna i candidati che risultino compresi in più liste;

5) depenna i candidati che, nel giorno fissato per le votazioni, non abbiano l'età necessaria per l'elettorato passivo;

6) dichiara l'inammissibilità della lista nel caso in cui, in conseguenza degli adempimenti previsti nei precedenti numeri 3), 4) e 5), la stessa si trovi ad essere costituita da un numero di candidati inferiore ad un terzo del numero dei membri del comitato da eleggere;

7) riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello di membri del comitato da eleggere, cancellandone gli ultimi nomi;

8) assegna a ciascuna delle liste ammesse, secondo il loro ordine di presentazione all'ufficio elettorale, un numero progressivo che viene riportato, nell'apposito spazio, sulle schede di votazione;

9) assegna definitivamente un numero ai singoli candidati di ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti».

— Il D.P.R. n. 18/1967 reca: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri». Si trascrive il testo del secondo comma dell'art. 53 di detto decreto: «In particolare possono essere costituiti Comitati consolari di assistenza, cui può essere anche attribuito il compito di coordinare l'attività di altri Enti italiani che svolgano opera assistenziale a favore delle collettività italiane».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 205/1985 è riportato nella nota all'art. 7.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3669):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) l'11 aprile 1986.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede legislativa, il 30 aprile 1986 con pareri delle commissioni I, II e XIII.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 22 maggio 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1848):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede deliberante, il 5 agosto 1986 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 9 agosto 1986.

86G0883

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° agosto 1986.

Elevazione a lire 4.500 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° agosto 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 624224/66-AU-116 del 24 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1986, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 365, con il quale è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di dieci anni, con godimento 1° agosto 1986, fino all'importo massimo di lire 4.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 4.000 miliardi a lire 4.500 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro della durata di dieci anni, con godimento 1° agosto 1986, emessi con decreto ministeriale del 24 luglio 1986, n. 624224/66-AU-116, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 4.000 miliardi a lire 4.500 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 7 agosto 1986, nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma, a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 24 luglio 1986, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 500 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione dell'11,15% annuale, per il periodo dal 1° agosto 1986 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 24 luglio 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1986
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 86

86A6623

DECRETO 11 agosto 1986.

Emissione di certificati di credito del Tesoro convertibili, a sette anni, con godimento 19 agosto 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 42, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 19 agosto 1986, al prezzo di emissione di L. 100 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

I portatori dei certificati di cui al precedente articolo, hanno la facoltà di richiedere, con le modalità indicate nel successivo art. 7, le conversione dei titoli stessi in certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso fisso, della durata di sei anni, con godimento 19 agosto 1987 e scadenza 19 agosto 1993; la misura della cedola annuale corrisposta sui detti certificati è pari a 8,50 lire per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 3.

Per i certificati di credito a tasso variabile, di cui al precedente art. 1, il valore della prima cedola annuale, pagabile il 19 agosto 1987, è pari a 10,75 lire per ogni 100 lire di capitale nominale.

Le cedole successive verranno determinate aggiungendo 50 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale di buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di maggio e giugno precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sara arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse sui certificati a tasso variabile, relativi alle cedole successive alla prima, verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 4.

I certificati di credito a tasso variabile e quelli a tasso fisso derivanti dalla conversione hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 5.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*; si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 6.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 19 agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 19 agosto 1987 per i titoli a tasso variabile e il 19 agosto 1988 per i titoli a tasso fisso; l'ultima cedola è pagabile il 19 agosto 1993 sia per i titoli a tasso variabile sia per quelli a tasso fisso.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito, pagate agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 7.

I portatori dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, nel periodo dal 19 al 31 agosto 1987, potranno chiederne la conversione nei certificati di credito del Tesoro a tasso fisso di cui all'art. 2; i certificati da convertire dovranno essere presentati presso le filiali della Banca d'Italia muniti della cedola di scadenza 18 agosto 1988 e successive.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso.

Art. 8.

Il rimborso dei certificati di credito a tasso variabile e di quelli a tasso fisso verrà effettuato il 19 agosto 1993.

Art. 9.

I certificati di credito possono essere sottoscritti dalle aziende di credito, dai loro istituti centrali di categoria e dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Le aziende di credito, gli istituti centrali di categoria e le società finanziarie di cui al precedente comma possono partecipare alla sottoscrizione in proprio e per conto della clientela.

Art. 10.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso è riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori bancari e finanziari di cui al precedente art. 9, in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di offrire i titoli alla clientela al prezzo di emissione, senza applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni, e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 11.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 18 agosto 1986 a mezzo lettera (e, in questo caso, dovrà figurare, sulla relativa busta, l'indicazione: «contiene richiesta di sottoscrizione di CCT»), ovvero con telegramma o telex (Bankit I nn. 610021 - 610024 - 610499 - 611373 - 622697). L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni e dovrà essere indicato in cifre e in lettere.

Nelle domande suddette dovranno figurare le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di 10, presso le quali verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

Art. 12.

Il regolamento dei certificati sottoscritti verrà effettuato il 20 agosto 1986, dalle aziende di credito, dagli istituti centrali di categoria e dalle società finanziarie di cui all'art. 9 del presente decreto, presso le filiali della Banca d'Italia, al prezzo di emissione e senza versamento di dietimi di interesse.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 20 agosto 1986 la Banca d'Italia provvederà a riversare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 10.

La predetta sezione di tesoreria procederà all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 14.

Alla Banca d'Italia sono inoltre affidate le operazioni relative alla conversione dei certificati di cui all'art. 2, nonché l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonchè ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 15.

I certificati di credito a tasso variabile, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sette cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI». «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CONVERTIBILE» «1986-1993» «EMISSIONE 19 AGOSTO 1986».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo, delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CONVERTIBILE» «1986-1993» «EMISSIONE 19 AGOSTO 1986».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonchè del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 3 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verra determinato con le modalità di cui al medesimo art. 3; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola: nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CONVERTIBILE» «1986-1993» «EMISSIONE 19 AGOSTO 1986».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;
il valore nominale stampato in offset;
i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;
il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonchè la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rossoviolaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,
mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5.000.000: in mattone;
taglio da lire 10.000.000: in azzurro;
taglio da lire 50.000.000: in celeste;
taglio da lire 100.000.000: in verde;
taglio da lire 500.000.000: in rosa;
taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;
taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Art. 16.

I certificati di credito sessennali a tasso fisso, emessi in sostituzione dei certificati di credito a tasso variabile presentati per la conversione, verranno stampati con le caratteristiche che saranno indicate con lo stesso decreto di cui al precedente art. 7.

I certificati presentati per la conversione verranno pertanto annullati.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1987 al 1993, nonchè quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1993, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1986
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 268

86A6624

DECRETO 25 agosto 1986.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° settembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonchè operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/2 002614 del 25 agosto 1986;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennaali 9,25% di scadenza 1° settembre 1990, per un importo massimo complessivo, in valore nominale, di lire 4.000 miliardi, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni, che sono ripartiti in serie di 10 miliardi di lire di capitale nominale ciascuna, fruttano l'interesse annuo del 9,25%, pagabile in due semestralità posticipate al 1° marzo ed al 1° settembre di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 99,50 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° settembre 1990 sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

I titoli nominativi possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 8, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° settembre 1990 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° settembre 1990 ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° settembre 1986 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione dell'importo massimo di lire 4.000 miliardi è affidata alla Banca d'Italia.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 1° settembre 1986 e termineranno il giorno 5 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

Per il collocamento dei buoni, la Banca d'Italia, ha facoltà di incaricare aziende di credito e altri istituti finanziari.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 10 settembre 1986 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9,25% annuo, per il periodo dal 1° settembre 1986 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quaranta giorni dall'inizio dell'operazione di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma avranno inizio il 1° settembre 1986 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione o, in mancanza, il 28 febbraio 1987.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo di L. 0,50 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo controvalore; nonchè l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 9.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 10.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1986
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 157

86A6643

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 agosto 1986.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari nella regione Toscana.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, converito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali la competente intendenza di finanza ha comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per motivi sindacali deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto 21 luglio 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici IVA, uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari è accertato come segue:

In data 30 giugno 1986:

Regione Toscana:

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Portoferraio;
ufficio IVA di Livorno;
ufficio del registro di Livorno;
ufficio del registro di Piombino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A6642

DECRETO 27 agosto 1986.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di un ufficio finanziario nella regione Toscana.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoelencato ufficio finanziario e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per motivi sindacali deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti:

Considerato che, ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoelencato ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari è accertato come segue:

In data 30 giugno 1986:

Regione Toscana:

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Volterra - ramo registro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A6654

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 luglio 1986.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza da utilizzare per il programma previdenza imprenditori «Prim», presentate dalla S.p.a. Milano assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 18 dicembre 1985, 13 febbraio 1986 e 21 aprile 1986 della società per azioni Milano assicurazioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la nota in data 27 maggio 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore da utilizzare per il programma previdenza imprenditori «Prim», al quale la S.p.a. Milano assicurazioni partecipa congiuntamente alla S.p.a. Riunione Adriatica di sicurtà ed alla S.p.a. SAI - Società assicuratrice industriale, presentate dalla società per azioni Milano assicurazioni, con sede in Milano:

1) condizioni di polizza, regolanti l'adeguamento della prestazione garantita, da applicare alla tariffa 22 RPC - assicurazione di rendita vitalizia differita indicizzata, con controassicurazione, a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 7 febbraio 1973, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 21 luglio 1981;

2) tariffa 22 RPC speciale - assicurazione di rendita vitalizia differita indicizzata, con controassicurazione, a premio annuo costante e prestazione aggiuntiva al termine del differimento, complementare alla predetta tariffa 22 RPC. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa 22 RPC;

3) tariffa 22 (U) RC speciale - assicurazione di rendita vitalizia differita indicizzata, con controassicurazione, a premio unico e prestazione aggiuntiva al termine del differimento, complementare alla suindicata tariffa 22 RPC. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa 22 (U) RC - rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, approvata con decreto ministeriale 15 novembre 1976;

4) condizioni speciali di polizza delle sopracitate tariffe 22 RPC speciale e 22 (U) RC speciale;

5) condizioni di polizza regolanti l'adeguamento della prestazione garantita, da applicare alla tariffa 22 (U) RC - assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio unico; approvata con decreto ministeriale 15 novembre 1976.

Art. 2.

La S.p.a. Milano assicurazioni è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

La S.p.a. Milano assicurazioni dovrà comunicare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, il tasso effettivamente retrocesso all'assicurato.

Roma, addì 15 luglio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A6359

DECRETO 18 luglio 1986.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla S.p.a. Sara vita, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 18 marzo 1986 della società per azioni Sara vita, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 18 giugno 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di

assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentata dalla società per azioni Sara vita, con sede in Roma:

tariffa di assicurazione complementare per l'esonero dal pagamento dei premi al verificarsi dell'invalidità totale e permanente;

condizioni speciali di polizza regolanti la predetta assicurazione complementare.

Roma, addì 18 luglio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A6358

DECRETO 18 luglio 1986.

Autorizzazione all'adozione dei tassi di premio puro per le polizze di assicurazione sulla vita stipulate dai dipendenti della S.p.a. La Minerva vita e rami diversi, S.p.a. La Minerva, S.p.a. Siar - Società italo-americana di assicurazioni e riassicurazioni, S.p.a. La Sicurtà 1879, secondo quanto richiesto dalla S.p.a. La Minerva vita e rami diversi, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 29 maggio 1986 della società per azioni La Minerva vita e rami diversi, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad utilizzare i tassi di premio puro per tutte le polizze di assicurazioni sulla vita stipulate dai dipendenti della società stessa nonchè della S.p.a. La Sicurtà 1879, S.p.a. La Minerva e S.p.a. Siar - Società italo-americana di assicurazioni e riassicurazioni;

Vista la nota in data 2 luglio 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È autorizzata l'adozione dei tassi di premio puro, il luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, per tutte le polizze di assicurazione sulla vita stipulate dai dipendenti della S.p.a. La Minerva vita e rami diversi nonchè da quelli delle società per azioni La Sicurtà 1879, La Minerva e Siar - Società italo-americana di assicurazioni e riassicurazioni, secondo quanto richiesto dalla S.p.a. La Minerva vita e rami diversi, purchè i contratti emessi soddisfino le condizioni di seguito elencate:

in caso di cessazione dal servizio, prima del compimento del sessantesimo anno di età per impiegati non dirigenti o del sessantacinquesimo anno di età per impiegati dirigenti, il dipendente potrà mantenere in vigore la propria polizza alle normali condizioni di polizza;

quando il dipendente cesserà dal servizio per quiescenza, senza peraltro prestare la sua opera ad altra impresa anche non assicuratrice, la polizza continuerà ad aver effetto fino alla sua naturale estinzione, previa continuazione del pagamento dei premi puri inizialmente pattuiti;

nel caso di modifica della partecipazione della S.p.a. La Minerva al capitale delle società controllate, che comporti la perdita del controllo, per le polizze in essere che godono delle presenti agevolazioni, sarà consentita la prosecuzione previo pagamento del corrispondente premio di tariffa;

il valore di riscatto, che sarà concesso dopo il pagamento di almeno una annualità di premio, sarà pari alla riserva matematica maturata al momento dell'operazione.

Roma, addì 18 luglio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A6361

DECRETO 30 luglio 1986.

Approvazione del trasferimento dell'intero complesso aziendale assicurativo della Padana assicurazioni S.m.a. all'Agip assicurazioni S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1986 con il quale l'Agip assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare, altri danni ai beni con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, R.C. autoveicoli terrestri, R.C. aeromobili, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, con esclusione del rischio energia nucleare, credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale, perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

Vista la domanda in data 19 maggio 1986 con la quale la S.m.a. Padana assicurazioni, con sede in Milano, ha chiesto in conformità della delibera del proprio consiglio di amministrazione in data 19 novembre 1985, l'approvazione al trasferimento volontario dell'intero portafoglio all'Agip assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, mediante conferimento dell'intero complesso aziendale all'Agip assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con effetto 30 aprile 1986;

Visto il verbale della riunione dell'assemblea straordinaria dell'Agip assicurazioni S.p.a., in data 6 marzo 1986 nella quale è stato deliberato l'aumento del capitale sociale da lire 1 miliardo a lire 30 miliardi con facoltà di sottoscrivere le relative azioni con conferimento in natura;

Visto il decreto del Ministero del tesoro in data 30 aprile 1986 con il quale l'Agip assicurazioni S.p.a. è stata autorizzata ad aumentare il proprio capitale sociale in conformità alle deliberazioni assunte dalla surriportata assemblea straordinaria dei soci;

Visto il verbale dell'assemblea ordinaria della Padana assicurazioni S.m.a. in data 7 marzo 1986 nella quale è stato deliberato di sottoscrivere l'aumento del capitale sociale dell'Agip assicurazioni S.p.a. mediante il conferimento del proprio complesso aziendale;

Vista la relazione peritale redatta ai sensi dell'art. 2343 del codice civile in data 27 febbraio 1986, dalla quale si evince che l'intero complesso aziendale della Padana assicurazioni S.m.a. è valutato in lire 29 miliardi;

Visto l'atto di esecuzione di aumento di capitale di società per azioni con conferimento di complesso aziendale redatto in data 30 aprile 1986 il quale prevede, tra l'altro, che gli effetti utili ed onerosi relativi al conferimento del complesso aziendale stesso decorrono convenzionalmente dalle ore 24 del giorno 30 aprile 1986 nei confronti dell'Agip assicurazioni S.p.a.;

Rilevato che il predetto atto in data 30 aprile 1986 è stato condizionato all'autorizzazione della Agip assicurazioni S.p.a. all'esercizio dell'attività assicurativa nonchè alla approvazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del complesso assicurativo della Padana assicurazioni S.m.a.;

Vista la nota in data 16 luglio 1986, n. 613945 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole in merito al conferimento nell'Agip assicurazioni S.p.a. del complesso aziendale della Padana assicurazioni S.m.a.;

Ritenuto che per il trasferimento di cui trattasi si verificano e sussistono le condizioni previste dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e condizioni del trasferimento del portafoglio italiano e del complesso aziendale assicurativo della Padana assicurazioni, società mutua di assicurazione, con sede in Milano, alla Agip assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, a far data dal 30 aprile 1986.

Art. 2.

È decaduta l'autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni già concessa alla Padana assicurazioni, società di mutua assicurazione, con sede legale in Milano, corso Venezia, 16, ed uffici in San Donato Milanese (Milano), via Agadir, 34.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A6364

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 161

Corso dei cambi del 22 agosto 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1407 —	1407 —	1407 —	1407 —	—	1407 —	1407 —	1407 —	1407 —	1407 —
Marco germanico	689,96	689,96	690,35	689,96	—	689,93	689,90	689,96	689,96	689,96
Franco francese	210,67	210,67	210,60	210,67	—	210,57	210,57	210,67	210,67	210,57
Fiorino olandese	611,96	611,96	612 —	611,96	—	611,90	611,85	611,96	611,96	611,95
Franco belga	33,313	33,313	33,34	33.313	—	33,31	33,325	33,313	33,313	33,31
Lira sterlina	2110,50	2110,50	2112 —	2110,50	—	2111,25	2112 —	2110,50	2110,50	2110,50
Lira irlandese	1905 —	1905 —	1905 —	1905 —	—	1905 —	1905 —	1905 —	1905 —	—
Corona danese	182,72	182,72	182,75	182,72	—	182,66	182,80	182,72	182,72	182,72
Dracma	10,544	10,544	10,53	10,544	—	—	10,536	10,544	10,544	—
E.C.U.	1451,35	1451,35	1451,20	1451,35	—	1451,12	1450,90	1451,35	1451,35	1451,35
Dollaro canadese	1012 —	1012 —	1012 —	1012 —	—	1012,25	1012,50	1012 —	1012 —	1012 —
Yen giapponese	9,195	9,195	9,20	9,195	—	9,19	9,193	9,195	9,195	9,19
Franco svizzero	856 —	856 —	856,50	856 —	—	855,95	855,90	856 —	856 —	856 —
Scellino austriaco	98,06	98,06	98,10	98,06	—	98,06	98,05	98,06	98,06	98,06
Corona norvegese	193 —	193 —	193 —	193 —	—	193,03	193,06	193 —	193 —	193 —
Corona svedese	204,56	204,56	204,80	204,56	—	204,60	204,65	204,56	204,56	204,56
FIM	287,90	287,90	288,30	287,90	—	287,90	287,90	287,90	287,90	—
Escudo portoghese	9,698	9,698	9,70	9,698	—	9,70	9,71	9,698	9,698	9,69
Peseta spagnola	10,579	10,579	10,58	10,579	—	10,57	10,579	10,579	10,579	10.57
Dollaro australiano	853 —	853 —	855 —	853 —	—	859 —	865 —	853 —	853 —	853 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 agosto 1986

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1407 —	Lira irlandese	1905 —	Scellino austriaco	98,055
Marco germanico	689,930	Corona danese	182,760	Corona norvegese	193,030
Franco francese	210,570	Dracma	10,540	Corona svedese	204,605
Fiorino olandese	611,900	E.C.U.	1451,120	FIM	287,900
Franco belga	33,319	Dollaro canadese	1012,250	Escudo portoghese	9,704
Lira sterlina	2111,250	Yen giapponese	9,194	Peseta spagnola	10,579
		Franco svizzero	855,950	Dollaro australiano	859 —

Media dei titoli del 22 agosto 1986

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	83,850
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,325
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	97,725
» 10% » » 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,100
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,975
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 9-1982/86	100,075
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	100,150
» » » » 1-10-1983/86	100,150
» » » » 1-11-1982/86	100,450
» » » » 1-12-1982/86	100,875
» » » » 1- 1-1983/87	100,750
» » » » 1- 2-1983/87	101,200
» » » » 1- 3-1983/87	101,175
» » » » 1- 4-1983/87	101,275
» » » » 1- 5-1983/87	101,725
» » » » 1- 6-1983/87	101,750
» » » » 1-11-1983/87	101,475
» » » » 1-12-1983/87	101,425
» » » » 1- 1-1984/88	101,100
» » » » 1- 2-1984/88	101,250
» » » » 1- 3-1984/88	100,725
» » » » 1- 4-1984/88	100,900
» » » » 1- 5-1984/88	100,850
» » » » 1- 6-1984/88	101,350
» » » » 1- 7-1983/88	102,300
» » » » 1- 8-1983/88	102,100
» » » » 1- 9-1983/88	101,875
» » » » 1-10-1983/88	102 —
» » » » 1- 7-1990	99,125
» » » » 1- 8-1990	98,975
» » » » 1- 9-1990	98,825
» » » » 1-10-1990	99,050
» » » » 1-11-1990	103,600

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/90	99,200
» » » » 1-12-1983/90	103,875
» » » » 18-12-1990	99,225
» » » » 1- 1-1984/91	103,675
» » » » 1- 2-1984/91	103,150
» » » » 1- 3-1984/91	101,750
» » » » 1- 4-1984/91	101,800
» » » » 1- 5-1984/91	101,875
» » » » 1- 6-1984/91	101,850
» » » » 1- 7-1984/91	101,350
» » » » 1- 8-1984/91	101,100
» » » » 1- 9-1984/91	101,775
» » » » 1-10-1984/91	100,650
» » » » 1-11-1984/91	100,800
» » » » 1-12-1984/91	100,425
» » » » 1- 1-1992	100,600
» » » » 1- 2-1992	99,675
» » » » 1- 2-1995	100,700
» » » » 1- 3-1995	98,900
» » » » 1- 4-1995	99,125
» » » » 1- 5-1995	99,550
» » » » 1- 6-1995	99,600
» » » » 1- 7-1995	100 —
» » » » 1- 8-1995	99,550
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,150
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,375
» » » 12 % 1- 2-1988	102,300
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,950
» » » 12 % 1- 3-1988	102,800
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,300
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,250
» » » 12,50% 1-10-1988	103 —
» » » 12,50% 1-11-1988	103,300
» » » 12,50% 1-1-1989	103,500
» » » 12,50% 1-2-1989	103,900
» » » 12,50% 1-1-1990	104,600
» » » 12,50% 1-2-1990	105,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	115,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,250
» » » » 1983/90 11,50%	107,850
» » » » 1984/91 11,25%	107,800
» » » » 1984/92 10,50%	106,500
» » » » 1985/93 9,60%	104,400
» » » » 1985/93 9,75%	105,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M22086

MINISTERO DEL TESORO

N. 162

Corso dei cambi del 25 agosto 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1407,300	1407,300	1407,25	1407,300	1407,30	1407,27	1407,250	1407,300	1407,300	1407,30
Marco germanico	689,700	689,700	689,50	689,700	689,70	689,65	689,600	689,700	689,700	689,70
Franco francese	210,450	210,450	210,30	210,450	210,45	210,47	210,500	210,450	210,450	210,45
Fiorino olandese	611,240	611,240	611 —	611,240	611,24	611,22	611,200	611,240	611,240	611,24
Franco belga	33,311	33,311	33,30	33,311	33,312	33,31	33,312	33,311	33,311	33,31
Lira sterlina	2087 —	2087 —	2090 —	2087 —	2087 —	2087,87	2088,750	2087 —	2087 —	2087 —
Lira irlandese	1897,750	1897,750	1898 —	1897,750	1897,75	1897,37	1897 —	1897,750	1897,750	—
Corona danese	182,400	182,400	182,30	182,400	182,40	182,42	182,440	182,400	182,400	182,40
Dracma	10,520	10,520	10,50	10,520	—	—	10,516	10,520	10,520	—
E.C.U.	1448 —	1448 —	1448 —	1448 —	1448 —	1447,95	1447,900	1448 —	1448 —	1448 —
Dollaro canadese	1011,500	1011,500	1012 —	1011,500	1011,50	1011,50	1011,500	1011,500	1011,500	1011,50
Yen giapponese	9,165	9,165	9,1725	9,165	9,165	9,16	9,160	9,165	9,165	9,16
Franco svizzero	855,800	855,800	856 —	855,800	855,80	855,75	855,700	855,800	855,800	855,80
Scellino austriaco	98,012	98,012	98,05	98,012	98,012	98,02	98,030	98,012	98,012	98,01
Corona norvegese	192,710	192,710	192,60	192,710	192,710	192,75	192,800	192,710	192,710	192,71
Corona svedese	204,290	204,290	204,30	204,290	204,290	204,27	204,250	204,290	204,290	204,29
FIM	287,400	287,400	287,75	287,400	287,40	287,45	287,500	287,400	287,400	—
Escudo portoghese	9,675	9,675	9,70	9,675	9,675	9,67	9,680	9,675	9,675	9,67
Peseta spagnola	10,534	10,534	10,54	10,534	10,534	10,53	10,543	10,534	10,534	10,53
Dollaro australiano	853 —	853 —	853 —	853 —	853 —	852 —	851 —	853 —	853 —	853 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 agosto 1986

Dollaro USA	1407,275	Lira irlandese	1897,375	Scellino austriaco	98,021
Marco germanico	689,650	Corona danese	182,420	Corona norvegese	192,755
Franco francese	210,475	Dracma	10,518	Corona svedese	204,270
Fiorino olandese	611,220	E.C.U.	1447,950	FIM	287,450
Franco belga	33,311	Dollaro canadese	1011,500	Escudo portoghese	9,677
Lira sterlina	2087,875	Yen giapponese	9,162	Peseta spagnola	10,538
		Franco svizzero	855,750	Dollaro australiano	852 —

Avviso di rettifica alla media dei cambi e dei titoli del 14 agosto 1986. (Comunicato pubblicato nella *G.U.* n. 194 del 22 agosto 1986). — Nella media dei cambi citati in epigrafe deve essere apportata la seguente rettifica: Scellino austriaco da *96,905* a *97,905.*

Media dei titoli del 25 agosto 1986

Rendita 5% 1935	83,600
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,325
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	97,725
» 10% » » 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,350
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,850
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,975
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 9-1982/86	100,075
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	100,050
» » » » 1-10-1983/86	100,075
» » » » 1-11-1982/86	100,475
» » » » 1-12-1982/86	100,975
» » » » 1- 1-1983/87	100,700
» » » » 1- 2-1983/87	101,075
» » » » 1- 3-1983/87	101,050
» » » » 1- 4-1983/87	101,275
» » » » 1- 5-1983/87	101,750
» » » » 1- 6-1983/87	101,750
» » » » 1-11-1983/87	101,375
» » » » 1-12-1983/87	101,175
» » » » 1- 1-1984/88	101,075
» » » » 1- 2-1984/88	101,050
» » » » 1- 3-1984/88	100,650
» » » » 1- 4-1984/88	100,750
» » » » 1- 5-1984/88	100,900
» » » » 1- 6-1984/88	101,050
» » » » 1- 7-1983/88	102,175
» » » » 1- 8-1983/88	102,075
» » » » 1- 9-1983/88	101,875
» » » » 1-10-1983/88	102,025
» » » » 1- 7-1990	99,100
» » » » 1- 8-1990	99,125
» » » » 1- 9-1990	98,700
» » » » 1-10-1990	99,050
» » » » 1-11-1990	99,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/90	103,500
» » » » 1-12-1983/90	104 —
» » » » 18-12-1990	99 —
» » » » 1- 1-1984/91	103,675
» » » » 1- 2-1984/91	103,300
» » » » 1- 3-1984/91	101,650
» » » » 1- 4-1984/91	101,550
» » » » 1- 5-1984/91	101,875
» » » » 1- 6-1984/91	101,825
» » » » 1- 7-1984/91	101,200
» » » » 1- 8-1984/91	100,975
» » » » 1- 9-1984/91	100,775
» » » » 1-10-1984/91	100,725
» » » » 1-11-1984/91	100,750
» » » » 1-12-1984/91	100,350
» » » » 1- 1-1992	100,500
» » » » 1- 2-1992	99,675
» » » » 1- 2-1995	100,600
» » » » 1- 3-1995	98,950
» » » » 1- 4-1995	99,250
» » » » 1- 5-1995	99,475
» » » » 1- 6-1995	99,650
» » » » 1- 7-1995	99,975
» » » » 1- 8-1995	99,525
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,075
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,300
» » » 12 % 1- 2-1988	102.175
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,950
» » » 12 % 1- 3-1988	102,775
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,350
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,700
» » » 12,50% 1-10-1988	103,050
» » » 12,50% 1-11-1988	103,550
» » » 12,50% 1-1-1989	103,450
» » » 12,50% 1-2-1989	104 —
» » » 12,50% 1-1-1990	104,850
» » » 12,50% 1-2-1990	105,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,925
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	115,325
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,375
» » » » 1983/90 11,50%	107,900
» » » » 1984/91 11,25%	107,900
» » » » 1984/92 10,50%	106,250
» » » » 1985/93 9,60%	104,250
» » » » 1985/93 9,75%	105,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M25086

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 15 settembre 1986 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio affari finanziari, dipartimento titoli del Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1987:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.526 titoli di L. 50.000
» 1.114 titoli di » 500.000
» 986 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.619.300.000.

2) 6% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1967:

Estrazione a sorte di:
n. 740 titoli di L. 500.000
» 1.240 titoli di » 1.000.000
» 220 titoli di » 5.000.000
» 140 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.110.000.000;

Emissione 1967-seconda tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 1.380 titoli di L. 50.000
» 996 titoli di » 250.000
» 1.332 titoli di » 500.000
» 3.948 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.932.000.000;

Emissione 1967-terza tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 2.800 titoli di L. 50.000
» 2.884 titoli di » 250.000
» 2.310 titoli di » 500.000
» 3.738 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.754.000.000;

Emissione 1969:

Estrazione a sorte di:
n. 1.140 titoli di L. 50.000
» 804 titoli di » 250.000
» 1.236 titoli di » 500.000
» 3.516 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.392.000.000;

Emissione 1970:

Estrazione a sorte di:
n. 375 titoli di L. 50.000
» 265 titoli di » 250.000
» 720 titoli di » 500.000
» 1.710 titoli di » 1.000.000
» 90 titoli di » 5.000.000
» 85 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.455.000.000.

3) 6% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª Em. - 1ª Tr..

Estrazione a sorte di:
n. 815 titoli di L. 50.000
» 493 titoli di » 250.000
» 1.316 titoli di » 500.000
» 3.618 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.440.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª Em. - 2ª Tr.:

Estrazione a sorte di:
n. 2.780 titoli di L. 50.000
» 1.502 titoli di » 250.000
» 3.931 titoli di » 500.000
» 9.105 titoli di » 1.000.000
» 262 titoli di » 5.000.000
» 133 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 14.225.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª Em. - 3ª Tr.:

Estrazione a sorte di:
n. 485 titoli di L. 50.000
» 377 titoli di » 250.000
» 929 titoli di » 500.000
» 1.152 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.735.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª Em. - 4ª Tr.:

Estrazione a sorte di:
n. 616 titoli di L. 50.000
» 2.632 titoli di » 100.000
» 1.916 titoli di » 250.000
» 3.353 titoli di » 500.000
» 7.641 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 10.090.500.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª Em. - 5ª Tr.:

Estrazione a sorte di:
n. 1.843 titoli di L. 50.000
» 2.692 titoli di » 100.000
» 1.027 titoli di » 250.000
» 2.515 titoli di » 500.000
» 6.718 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.593.600.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª Em. - 6ª Tr.:

Estrazione a sorte di:
n. 372 titoli di L. 50.000
» 539 titoli di » 100.000
» 206 titoli di » 250.000
» 502 titoli di » 500.000
» 1.347 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.722.000.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª Em.:

Estrazione a sorte di:
n. 2.287 titoli di L. 50.000
» 3.791 titoli di » 100.000
» 1.411 titoli di » 250.000
» 3.103 titoli di » 500.000
» 9.821 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 12.218.700.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª Em. - 2ª Tr.:

Estrazione a sorte di:
n. 304 titoli di L. 50.000
» 505 titoli di » 100.000
» 188 titoli di » 250.000
» 415 titoli di » 500.000
» 1.310 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.630.200.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª Em. - 3ª Tr.:

Estrazione a sorte di:
n. 1.548 titoli di L. 50.000
» 2.562 titoli di » 100.000
» 953 titoli di » 250.000
» 2.098 titoli di » 500.000
» 6.641 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.261.850.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª Em.:

Estrazione a sorte di:
n. 878 titoli di L. 50.000
» 1.096 titoli di » 100.000
» 614 titoli di » 250.000
» 2.205 titoli di » 500.000
» 7.387 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.796.500.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª Em. - 2ª Tr.:

Estrazione a sorte di:
n. 1.569 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.569.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª Em. - 3ª Tr..

Estrazione a sorte di:
n. 409 titoli di L. 50.000
» 623 titoli di » 100.000
» 367 titoli di » 250.000
» 1.025 titoli di » 500.000
» 3.404 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.091.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª Em. - 4ª Tr.:

Estrazione a sorte di:
n. 1.559 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.559.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª Em. - 5ª Tr.:

Estrazione a sorte di:
n. 866 titoli di L. 50.000
» 1.682 titoli di » 100.000
» 878 titoli di » 250.000
» 1.466 titoli di » 500.000
» 11.272 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 12.436.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª Em.:

Estrazione a sorte di:
n 1.381 titoli di L. 50.000
» 3.452 titoli di » 100.000
» 2.017 titoli di » 250.000
» 5.525 titoli di » 500.000
» 13.121 titoli di » 1.000.000
» 692 titoli di » 5.000.000
» 690 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 27.162.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª Em. - 2ª Tr.:

Estrazione a sorte di:
n. 605 titoli di L. 50.000
» 1.380 titoli di » 100.000
» 829 titoli di » 250.000
» 2.071 titoli di » 500.000
» 5.441 titoli di » 1.000.000
» 275 titoli di » 5.000.000
» 277 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 10.997.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª Em. - 3ª Tr.:

Estrazione a sorte di:
n. 245 titoli di L. 50.000
» 555 titoli di » 100.000
» 329 titoli di » 250.000
» 822 titoli di » 500.000
» 2.160 titoli di » 1.000.000
» 109 titoli di » 5.000.000
» 110 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.366.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª Em. - 4ª Tr.:

Estrazione a sorte di:
n. 73 titoli di L. 1.000.000
» 9 titoli di » 5.000.000
» 27 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 388.000.000.

4) 7% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.410 titoli di L. 50.000
» 1.377 titoli di » 500.000
» 2.844 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.603.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 519 titoli di L. 100.000
» 705 titoli di » 500.000
» 2.483 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.887.400.000.

5) 7% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1971:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.000.000.000;

Emissione 1972:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.000.000.000..

6) 7% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª Em.:

Estrazione a sorte di:
n. 38 titoli di L. 50.000
» 31 titoli di » 100.000
» 34 titoli di » 500.000
» 400 titoli di » 1.000.000
» 282 titoli di » 5.000.000
» 357 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.402.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª Em. - 2ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 36 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 36.000.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª Em. - 3ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 16 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.600.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª Em. - 4ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 109.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 768.600.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª Em. - 5ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.000.000.000;

Emissione ventennale 1/72-1/92 - 4ª Em.:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 999.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.991.000.000;

Emissione ventennale 1/72-1/92 - 4ª Em. - 2ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 25 serie di L. 1.290.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 32.262.500.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª Em.:

Estrazione a sorte di n. 29 serie di L. 915.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 26.561.100.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª Em. - 2ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 20 serie di L. 955.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 19.114.000.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª Em. - 3ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 876.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 13.143.000.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª Em. - 4ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 192.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.153.800.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª Em. - 5ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 755.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.047.200.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª Em.:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 532.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.981.500.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª Em. - 2ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 114.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.141.000.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª Em. - 3ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 18 serie di L. 1.080.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 19.441.800.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª Em. - 4ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 234.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.404.000.000.

7) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 100.000
» 30 titoli di » 500.000
» 1.675 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.691.800.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 15 titoli di L. 100.000
» 50 titoli di » 500.000
» 1.863 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.889.500.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 15 titoli di L. 100.000
» 41 titoli di » 500.000
» 1.523 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.545.000.000.

8) 9% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 10 titoli di L. 100.000
» 32 titoli di » 500.000
» 352 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 369.000.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 20 titoli di L. 100.000
» 40 titoli di » 500.000
» 379 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L 401.000.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 100.000
» 29 titoli di » 500.000
» 724 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 738.700.000.

9) 7% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - Emissione 1975:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 1.498.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 22.482.000.000;

Emissione quindicennale- Emissione 1975 - II Tr.:

Estrazione a sorte di n. 47 serie di L. 1.038.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 48.790.700.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1975 - III Tr.:

Estrazione a sorte di n. 24 serie di L. 1.108.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 26.608.800.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1975 - IV Tr.:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 319.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.559.200.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1976:

Estrazione a sorte di n. 44 serie di L. 1.436.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 63.197.200.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1976 - II Tr.:

Estrazione a sorte di n. 25 serie di L. 1.920.400.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 48.010.000.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1976 - III Tr.:

Estrazione a sorte di n. 17 serie di L. 302.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.137.400.000.

10) 10% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 3 titoli di » 500.000
» 53 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 54.600.000.

11) 10% S.S. INTERVENTI STATALI DECENNALE:

Emissione decennale - Emissione 1978:

Estrazione a sorte di n. 35 serie di L. 686.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 24.010.000.000.

12) 10% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - Emissione 1977:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 748.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.493.400.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1978:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 258.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.328.300.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1978 - II Tr.:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 354.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.482.900.000;

Totale generale L. 626.835.050.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

86A6470

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale a due posti per la nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797 e relative norme di attuazione;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 893, concernente modifiche alle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che nella qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico — di cui al quadro *H* della tabella XIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sostituito dal quadro *H* della tabella annessa alla legge 22 dicembre 1984, n. 893 risultano disponibili alla data del 31 dicembre 1985 due posti da conferire in base all'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, uno per concorso speciale per esami ed uno per corso-concorso;

Ritenuto di procedere alla emanazione di un unico bando per il concorso speciale per esami e il corso-concorso di formazione dirigenziale, ferma restando, in goni caso, l'individualità delle singole procedure;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili

Sono banditi per il conferimento di due posti per la nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico — quadro *H* della tabella XIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sostituito dal quadro *H* della tabella annessa alla legge 22 dicembre 1984, n. 893 — i seguenti distinti concorsi:

a) concorso speciale per esami ad un posto;

b) corso-concorso di formazione dirigenziale ad un posto.

Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive del ruolo tecnico della Azienda di Stato per i servizi telefonici appartenenti alle qualifiche settima e superiori, in possesso alla data del 31 dicembre 1985 di un'anzianità di almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi, oltre i funzionari delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici anche gli impiegati direttivi dipendenti da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori, che alla data del 31 dicembre 1985 siano in possesso di una anzianità di almeno nove anni di effettivo servizio.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice indirizzata all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto I - Sezione II - Viale Europa, 190 - Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) diploma di laurea posseduto e data del rilascio;

c) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301;

d) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede i servizio venga loro assegnata.

Le domande di ammissione al concorso speciale per esami e al corso-concorso dovranno essere munite del visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio; per coloro che sono in servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 3.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso degli aspiranti sprovvisti dei prescritti requisiti sarà disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice del concorso speciale per esami da nominarsi con provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche fra il personale in quiescenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici appartenente almeno all'ottava qualifica funzionale.

La commissione esaminatrice del concorso per titoli per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sarà costituita ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, da un dirigente generale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che la presiede, e da due dirigenti superiori dell'Azienda medesima.

Art. 5.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

L'altra prova a contenuto teorico, verterà sulle seguenti discipline: Servizi di telecomunicazioni - Strutture delle reti di telecomunicazioni - Evoluzioni sistemistiche nei sistemi trasmissivi di commutazione in relazione alle nuove tecnologie - Problematiche dell'esercizio e manutenzione delle reti - L'informatica nelle telecomunicazioni.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti:

nozioni di contabilità di Stato;
principi generali relativi alle convenzioni internazionali;
principali convenzioni riguardanti i servizi di telecomunicazioni.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi — ove previsti — e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina del vincitore, decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Art. 6.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione, da parte della commissione, di cui al secondo comma dell'art. 4 del presente bando, dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto	»	12
d) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) titoli rilasciati a seguito di corsi di specializzazione post laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

Il punteggio sarà espresso in trentesimi e l'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1986.

Ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 301/1984, il vincitore del corso-concorso precederà in ruolo organico il vincitore del concorso speciale per esami.

Art. 7.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esami dovranno contenere l'elenco specifico di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il corso-concorso di formazione dirigenziale, i candidati dovranno indicare nella domanda i titoli elencati al precedente art. 6 il loro possesso alla data di scadenza della domanda stessa, allegando, in originale o in copia autenticata, quelli non in possesso dell'amministrazione, oppure fornendo precisi dati di riferimento per il loro reperimento.

Art. 8.

Attività integrativa di formazione

Il vincitore del concorso speciale per esami è tenuto a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/1984, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche e private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nell'art. 6, terzo alinea e seguenti del presente bando, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 9.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 16 marzo 1986

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1986
Registro n. 29 Poste, foglio n. 1

86A6496

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale a due posti per la nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797, e relative norme di attuazione;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 893, concernente modifiche delle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che nella qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo — di cui al quadro *G* della tabella XIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sostituito dal quadro *H* della tabella annessa alla legge 22 dicembre 1984, n. 893 — risultano disponibili alla data del 31 dicembre 1985 tre posti da conferire in base all'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, uno per concorso speciale per esami, uno per corso-concorso di formazione dirigenziale e uno mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Ritenuto di procedere alla emanazione di un unico bando per il concorso speciale per esami e il corso-concorso di formazione dirigenziale, ferma restando, in ogni caso, l'individualità delle singole procedure;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili

Sono banditi per il conferimento di due posti per la nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo — quadro *G* della tabella XIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sostituito dal quadro *G* della tabella annessa alla legge 22 dicembre 1984, n. 893 — i seguenti distinti concorsi:

a) concorso speciale per esami ad un posto;
b) corso-concorso di formazione dirigenziale ad un posto.

Al concorso speciale per esami sono ammessi a domanda, gli impiegati delle carriere direttive del ruolo amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici appartenenti alle qualifiche settima e superiori in possesso, alla data del 31 dicembre 1985, di un anzianità di almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi, oltre i funzionari delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, anche gli impiegati direttivi dipendenti da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori, che alla data del 31 dicembre 1985 siano in possesso di un'anzianità di almeno nove anni di effettivo servizio.

Art. 2

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice indirizzata all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 2ª - Viale Europa, 190, Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
b) diploma di laurea posseduto e data del rilascio;
c) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301;
d) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

Le domande di ammissione al concorso speciale per esami e al corso-concorso dovranno essere munite del visto del capo dell'ufficio, presso il quale i candidati prestano servizio; per coloro che sono in servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 3.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso degli aspiranti sprovvisti dei prescritti requisiti sarà disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice del concorso speciale per esami, da nominarsi con provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche fra il personale in quiescenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, appartenente almeno all'ottava qualifica funzionale.

La commissione esaminatrice del concorso per titoli per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sarà costituita, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, da un dirigente generale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che la presiede, e da due dirigenti superiori dell'Azienda medesima.

Art. 5.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

L'altra prova, a contenuto teorico, consisterà nello svolgimento di un tema su materie di discipline attinenti all'attività e ai servizi ai quali attende l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad un'adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi — ove previsti — e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sara inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina del vincitore, decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Art. 6.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione, da parte della commissione, di cui al secondo comma dell'art. 4 del presente bando, dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto	»	12
d) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	3
e) titoli rilasciati a seguito di corsi di specializzazione post laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

Il punteggio sarà espresso in trentesimi e l'esito dell'esame finale sara considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1986.

Ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 301/1984, il vincitore del corso-concorso precederà in ruolo organico il vincitore del concorso speciale per esami.

Art. 7.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esami dovranno contenere l'elenco specifico di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il corso-concorso di formazione dirigenziale, i candidati dovranno indicare sulla domanda i titoli elencati al precedente art. 6 in loro possesso alla data di scadenza della domanda stessa, allegando, in originale o in copia autenticata, quelli non in possesso dell'amministrazione, oppure fornendo precisi dati di riferimento per il loro reperimento.

Art. 8.

Attività integrativa di formazione

Il vincitore del concorso speciale per esami è tenuto a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/1984, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche e private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nell'art. 6, terzo alinea e seguenti del presente bando, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 9.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 16 marzo 1986

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1986
Registro n. 29 Poste, foglio n. 2

86A6497

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale (per il servizio di pronto soccorso);

un posto di coadiutore sanitario di igiene pubblica (unità operativa tutela della salute nei luoghi di lavoro);

un posto di assistente di dialisi;

due posti di assistente medico di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Tradate (Varese).

86A6604

Concorso a quarantuno posti di infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 8

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quarantuno posti di infermiere professionale - ruolo sanitario - personale infermieristico - operatore professionale di prima categoria, collaboratore, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali dell'U.S.L. in Busto Arsizio (Varese).

86A6602

Riduzione, da due a uno, del numero dei posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina, disciplina di pediatria, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il numero dei posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina, disciplina di pediatria, presso l'unità sanitaria locale n. 8, messi a concorso pubblico, per titoli ed esami, con avviso in data 28 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 6 novembre 1985, è ridotto da due a uno.

86A6603

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

un posto di primario ospedaliero - disciplina di chirurgia generale;

un posto di assistente medico - disciplina di chirurgia generale;

un posto di assistente medico - disciplina di medicina generale;

due posti di operatore professionale coordinatore - capo sala;

un posto di operatore professionale collaboratore A.S.V. (assistente sanitaria visitatrice).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Iseo (Brescia).

86A6605

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di primario del servizio trasfusionale;

un posto di aiuto del servizio di radioterapia e T.C.T.;

un posto di aiuto della divisione di nefrologia;

due posti di aiuto della divisione di odontostomatologia e chirurgia oro - maxillo facciale;

un posto di aiuto della divisione di gastroenterologia;

un posto di biologo coadiutore;

due posti di operatore professionale collaboratore (ostetrica);

un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ancona.

86A6606

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia (disciplina di anestesia/rianimazione);

nove posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore;

quattro posti di infermiere professionale;

due posti di ostetriche;

un posto di assistente sanitaria;

un posto di tecnico di laboratorio analisi;

un posto di tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche e all'albo pretorio dell'U.S.L.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Osimo (Ancona).

86A6607

REGIONE VENETO

Concorso riservato e concorso pubblico a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

È indetto concorso riservato, per titoli, ad un posto di veterinario dirigente (area funzionale di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali), presso l'unita sanitaria locale n. 7.

È inoltre indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di laboratorio medico - ruolo: sanitario, personale tecnico sanitario - profilo professionale: operatore professionale 1ª categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore, presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo dei bandi di concorso è stato pubblicato al n. 40 del 14 agosto 1986 nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Valdagno (Vicenza).

86A6615

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

un posto di assistente medico di chirurgia generale;

due posti di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorsi sono stati pubblicati in forma integrale nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 39 dell'8 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Treviso.

86A6616

Concorso ad un posto di ortottista presso l'unità sanitaria locale n. 25

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ortottista - operatore professionale collaboratore del personale con funzioni di riabilitazione, presso l'unita sanitaria locale n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi dell'U.S.L. in Verona.

86A6617

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 27.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero, nella disciplina di psichiatria, a tempo pieno, del presidio ospedaliero (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: primario ospedaliero), presso l'unità sanitaria locale n. 27.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Bovolone (Verona).

86A6608

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

un posto di veterinario coadiutore - area funzionale: igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale; disciplina: igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

due posti di operatore tecnico coordinatore, di cui:

un posto di capo squadra manutenzione;

un posto di capo servizio magazziniere - centro stampa;

sette posti di operatore tecnico, di cui:

due posti di autista magazziniere;

due posti di falegname - pittore;

un posto di (conduttore caldaie - meccanico);

due posti di muratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si precisa che i suddetti concorsi sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 36 del 3 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Imperia.

86A6620

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 49.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 49, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di farmacista dirigente;

un posto di tecnico di radiologia medica (il numero dei posti è elevato a due).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Borgosesia (Vercelli).

86A6614

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 57

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 57, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente medico di assistenza sanitaria di base.

Ruolo tecnico:

un posto di operatore tecnico di cucina e mensa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione personale patrimoniale legale dell'U.S.L. in Omegna (Novara).

86A6610

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di cardiologia;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di medicina legale;

un posto di primario ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio amministrativo ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Castel di Sangro (L'Aquila).

86A6629

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico di cui: un posto per l'area funzionale di medicina - disciplina: neurologia e un posto per l'area funzionale di chirurgia - disciplina: urologia. entrambi con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si fa presente che il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 58 del 6 agosto 1986.

Per eventuali informazioni rivolgersi al settore amministrativo del personale - servizio concorsi, in Foligno (Perugia).

86A6609

ISTITUTO «G. GASLINI» DI GENOVA-QUARTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di capo centro meccanografico - analista coadiutore.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo centro meccanografico - analista coadiutore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 31 del 30 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

86A6611

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **90.000**
- semestrale . . . . . L. **50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **180.000**
- semestrale . . . . . L. **100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . . L. **12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **75.000**
- semestrale . . . . . L. **40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . . L. **12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . L. **285.000**
- semestrale . . . . . L. **160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. **600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. **45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. **25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. **2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. **1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. **1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	L. **1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. **2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. **6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. **1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	L. **1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. **2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. **82.000**
Abbonamento semestrale . . . . . L. **45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221